



N. 239/EL-180/160/2012-PR

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 comma 5 del d.P.R. 327/2001 che prevede che *“L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni”*;

VISTA l'istanza n. TEAOTFI/P20090004101 del 30 settembre 2009 (Prot. MiSE n. 0110152 del 2 ottobre 2009), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Firenze – Lungarno C. Colombo, 54 – 00136 Firenze (C.F. e P.I. 05779661007) ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla costruzione ed all'esercizio di una nuova stazione elettrica di smistamento a 132 kV denominata “Ravenna Zona



Industriale”, delle opere connesse, dei relativi raccordi in cavo interrato alla RTN e della modifica ai collegamenti dell’utente “Polynt”, nel comune di Ravenna in provincia di Ravenna;

VISTO il decreto n. 239/EL-180/160/2012 del 30 gennaio 2012, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione, da parte della Terna S.p.A., delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione ed all’esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell’articolo 4 del suddetto decreto con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 30 gennaio 2012, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA l’istanza n. TRISPA/P20140007611 del 4 luglio 2014, con la quale la Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha comunicato l’esigenza, emersa a causa della modifica degli scenari ai quali il progetto autorizzato doveva rispondere, di apportare una variante con rilievo localizzativo a detto progetto ed ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, l’approvazione di tale variante;

VISTO il decreto n. 239/EL-180/160/2012-VL dell’1 aprile 2016, con il quale i citati Ministeri hanno approvato la suddetta variante localizzativa;

VISTA la nota n. TRISPA/P20160005745 del 25 novembre 2016, acquisita al protocollo MiSE in data 30 novembre 2016 con il n. 0033745, con la quale la Terna S.p.A. ha comunicato di aver proceduto, a seguito dell’emissione del suddetto decreto di approvazione della variante localizzativa, all’avvio della progettazione esecutiva e dell’espletamento delle fasi espropriative, all’attivazione della procedura di appalto, all’approvvigionamento dei materiali necessari e all’apertura dei cantieri;

CONSIDERATO che, con la medesima nota, la società Terna S.p.A. ha comunicato che le attività per la realizzazione e la messa in servizio degli impianti necessitano complessivamente di circa ventiquattro mesi per il loro completamento;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, la società Terna S.p.A., non essendo, pertanto, in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate ha chiesto la proroga di due anni del termine medesimo;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta



DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-180/160/2012 del 30 gennaio 2012 è prorogato di due anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE

(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER
I RIFIUTI E
L'INQUINAMENTO

(Dott. Mariano Grillo)